

COMUNE DI PARONA

Protocollo n. 6260

del 24/12/2011

Pubbl. n. 287

ORDINANZA N° 37/2011



**Oggetto: Disciplina della circolazione stradale.
Regolamentazione della zona parcheggio di Via della Miseria.**

Il Sindaco

PREMESSO che il compito primario affidato agli enti proprietari delle strade è quello di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini attraverso una razionale utilizzazione del territorio;

TENUTO CONTO:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali;

- che il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;

- che l'art. 13, comma 2 della legge n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni (comma 1) e che i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale;

- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

- che il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

CONSIDERATO che in Via della Miseria, adiacente alla zona a parcheggio, è stata installata la centralina di monitoraggio delle polveri sottili (SO₂, PM₁₀ ed NO₂) dell'aria, gestita da A.R.P.A. la quale monitora la situazione dell'aria riferita all'intero territorio comunale di Parona, e giornalmente ne misura la media;

RISCONTRATO che in molte giornate invernali la centralina sopra descritta ha misurato valori superiori al limite massimo giornaliero (50 ug/m³) toccando anche valori massimi tre volte superiori al massimo di legge;

VERIFICATO che il parcheggio di Via della Miseria, sede d'installazione della centralina, è spesso utilizzato da mezzi pesanti, condotti da cittadini residenti in zona, i quali sono soliti, in special modo nelle prime ore mattutine, stazionare a motore acceso per diverso tempo al fine di scaldare il motore stesso, con il rischio di falsare in questo modo, il monitoraggio della centralina, posta nelle vicinanze;

RITENUTO pertanto opportuno, dovendo provvedere alla tutela ed alla salvaguardia della salute pubblica, provvedere alla nuova regolamentazione della zona a parcheggio di Via della Miseria al fine di evitare la sosta ai veicoli con m.c.p.c. superiore a 3,5 t, per garantire l'inconfutabilità del monitoraggio della centralina A.R.P.A. in loco;

VISTI:

- il Regolamento di attuazione del codice della strada approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;
- l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;
- la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

- **L'Istituzione del divieto di sosta ai mezzi con m.c.p.c. superiore a 3,5 t. (Fig. II 75 Art. 120 del Reg. di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e Fig. II 137 Art. 125 del Reg. di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), su tutta la zona a parcheggio di Via della Miseria, per le motivazioni di carattere ambientale e di tutela della salute pubblica in premessa meglio indicate e che qui si intendono interamente riportate;**

AVVERTE CHE

- in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal codice della strada approvato con D.Lgs. 30.4.1992, n. 285;
- La presente ordinanza verrà resa edotta al pubblico e sarà esecutiva, mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale a far tempo dalla data odierna;
- A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:
 1. per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Lombardia;
 2. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla

natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 D.P.R. 495/92.

DEMANDA

- all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Parona la predisposizione della prescritta segnaletica stradale;
 - all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Parona ed agli altri organi di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/1992 (C.d.S.) di vigilare circa la perfetta esecuzione della presente Ordinanza;
 - che sia pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Parona;
-
- A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del presente procedimento è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di Parona, Geom. Maurizio De Padova.

IL SINDACO
F.to Silvano Colli